

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare il presente documento, che illustra le principali informazioni riguardanti la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. in qualità di distributore di **prodotti di investimento assicurativi**, al momento della instaurazione del rapporto con il cliente.

Qualora dovessero intervenire delle modifiche sostanziali delle informazioni contenute nel presente documento, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. provvederà a consegnare o trasmettere il documento aggiornato alla prima occasione utile.

Le presenti informazioni sono altresì messe a disposizione del pubblico nei locali della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., mediante apparecchiature tecnologiche, e sul proprio sito internet.

Sezione I - Informazioni generali sul Distributore Assicurativo

a) Denominazione sociale	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.
b) Sede legale	P.za dei Priori, 16 – 56048 Volterra (PI)
c) Recapito telefonico	0588 91111
d) Recapito e-mail	indirizzo di posta elettronica: info@crvolterra.it ; PEC: cassadirisparmiodivolterra@postacert.crvolterra.it
e) Indirizzo del sito internet	www.crvolterra.it
f) Riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP in cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è iscritto	D – Banche. Numero di iscrizione: D000026969 dal 01/02/2007

I dati sopra riportati sono esperibili consultando il sito internet **www.ivass.it** alla sezione RUI

Sezione II - Informazioni sulle procedure di tutela del Cliente

La Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (la "Cassa") dichiara che, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto al Distributore o all'Impresa di Assicurazione.

INTERMEDIARIO	RECAPITO
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. – Ufficio Reclami - Direzione Generale.	- Piazza dei Priori 16/18 – 56048 Volterra (PI) – invio in formato cartaceo www.crvolterra.it sezione "Reclami" – invio telematico
COMPAGNIA	RECAPITO
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – Servizio Clienti	- Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 ROMA - Fax 06.51760323 - E-mail: reclami.vita@axa-mps.it
Poste Vita S.p.A. – Ufficio Reclami	- Viale Europa 190 - 00144 Roma - E-mail: reclami@postevita.it - fax Ufficio Reclami: 06.5492.4426
Italiana Assicurazioni – Ufficio Reclami	- Va Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano - Numero Verde: 800 1013 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - Fax: 02 39717001 - Email: benvenutitaliana@italiana.it - PEC: italiana@pec.italiana.it - form compilato sul sito www.italiana.it alla sezione Reclami

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Direzione Generale
Piazza dei Priori 16, 56048 Volterra
Tel. 0588 91111 – info@crvolterra.it

www.crvolterra.it

Cod. ABI 6370 – Cap. Sociale versato € 101.364.400,00 – C.F./P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 – Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Indirizzo posta certificata per comunicazioni attinenti prodotti assicurativi: ivasscrv@postacert.crvolterra.it

Inoltre il Cliente, **per questioni attinenti al contratto di prodotti di investimento assicurativi**, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'Impresa o della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. entro il termine massimo di **quarantacinque giorni**, può rivolgersi:

- all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. o dall'Impresa, mediante posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187- Roma, utilizzando il seguente numero di fax: 06.42133206 o mediante Pec all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it.
- all'Arbitro Assicurativo di cui al Decreto del Ministero del Made Italy, del 6 novembre 2024, n. 215, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dall'IVASS e richiamate sul sito www.arbitroassicurativo.org, ovvero richiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a disposizione dei Clienti – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'Arbitro Assicurativo.

Per questioni attinenti alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa o della Cassa, entro il termine massimo di sessanta giorni, può rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato. Inoltre, se classificato quale "cliente al dettaglio", il Contraente potrà rivolgersi all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF** – di cui all'art. 32-ter del TUF secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Cassa che mette a disposizione dei clienti – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ACF.

Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'IVASS o dell'ACF, il Cliente potrà attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Il ricorso a procedure di composizione stragiudiziale delle controversie non priva, infatti, il Cliente del diritto di investire della controversia l'autorità giudiziaria.

Sezione III - Informazioni relative a partecipazioni del Distributore in Compagnie Assicurative

La Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. dichiara:

- di non detenere una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione;
- che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Cassa.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet del Distributore ed è inoltre disponibile nei locali del Distributore mediante strumenti di consultazione informatici.

Sezione IV – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

La Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. comunica al Contraente/Assicurato/Aderente che:

- ai fini della stipula o del rinnovo di un contratto di assicurazione può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, per cui se il cliente è guarito da patologie oncologiche non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a tale pregressa patologia da cui sia stato precedentemente affetto ed il cui trattamento si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età e per alcune patologie oncologiche sono individuati termini specifici come dettagliati nell'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024.
- nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, il cliente può produrre apposita certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge suddetta e le imprese di assicurazione ed il distributore procedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento del documento.
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- le informazioni sul diritto all'oblio oncologico sono dettagliate anche nella documentazione d'offerta della Compagnia (DIP Aggiuntivo)

La presente informativa sul soggetto distributore è redatta in conformità all'art. 133 comma 2 lettera a) del Regolamento Consob recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (cd. Regolamento Intermediari).

Informativa sul distributore assicurativo_IBIPs – validità 09/02/2026

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Direzione Generale
Piazza dei Priori 16, 56048 Volterra
Tel. 0588 91111 - info@crvvolterra.it

www.crvvolterra.it

Cod. ABI 6370 - Cap. Sociale versato € 101.364.400,00 - C.F./P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 - Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Indirizzo posta certificata per comunicazioni attinenti prodotti assicurativi: ivasscrv@postacert.crvvolterra.it